

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

(91^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso »
(2259-Urgenza) (Discussione e rinvio):

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 949, 951 |
| CARELLI | 950 |
| CERUTTI | 951 |
| DE GIOVINE, <i>relatore</i> | 949 |
| FABRI | 950 |
| MONNI | 951 |
| RISTORI | 950 |

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, Colombi, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni e Spagna.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosi e Pallastrelli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Raffaele Pastore e Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso » (2259-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. La produzione del riso rappresenta uno dei settori di particolare rilievo ed importanza nel quadro della nostra agricoltura, interessando larghe zone irrigue della Val Padana con larghissimo impiego di mano d'opera e con un valore che si aggira intorno ai cinquanta miliardi, di cui circa la metà è rappresentata dal reddito di lavoro.

Purtroppo, dopo una congiuntura particolarmente favorevole nel dopoguerra e durante la guerra di Corea, si è verificata una contrazione notevole nelle esportazioni ed insieme una caduta del prezzo internazionale, mentre non si verifica un corrispondente maggior consumo interno.

Alle gravi conseguenze derivanti dalle sempre maggiori difficoltà di collocazione del prodotto, si è cercato di porre riparo con misure di varia natura, che vanno dall'intervento dello Stato nel pagamento degli oneri di ammasso al riordinamento delle colture che ha ridotto da circa centosettantamila a circa centoquarantaquattromila gli ettari coltivati a riso.

A questo si accompagna una serie di iniziative di carattere tecnico, tendenti a migliorare

il processo produttivo riducendone i costi e perfezionandone le rese e le qualità.

È evidente che la possibilità di aumentare il mercato interno del riso rappresenta un elemento di grande importanza per concorrere alla soluzione della crisi, ed è evidente che, quanto più si avrà la possibilità di immettere al consumo merce genuina e con caratteristiche ben definite, tanto più se ne incoraggerà il consumo stesso.

Ma mentre il gusto e le abitudini del consumatore — e questo è un evidente segno di progresso sociale — si indirizzano verso la ricerca di prodotti sempre più qualificati e si fa sempre più viva la ricerca di merce genuina, manca la possibilità legittima di controllare la effettiva qualità dei molti tipi di riso posto in commercio, sì che, come purtroppo avviene per tanti altri generi alimentari, le sofisticazioni e le imitazioni sono numerose ed il riso, specie nelle zone più lontane da quelle di consumo tradizionali, è spesso di cattiva qualità, il che non incoraggia certo la maggiore diffusione.

Il disegno di legge in esame tende appunto a presentare una corretta ed intelligente disciplina del commercio del riso, che, mentre difende l'interesse dei produttori, garantisce indubbiamente anche quello dei consumatori i quali, evidentemente, non possono non pretendere giustamente che la merce corrisponda esattamente ai tipi ed alle denominazioni.

È prevista quindi, con la definizione del prodotto « riso » la sua classificazione qualitativa, il modo in cui esso debba essere trattato e come debba essere immesso nei mercati di consumo. Infine sono previste le pene per i trasgressori e le norme transitorie per lo smaltimento delle giacenze.

CARELLI. Sono perfettamente d'accordo con il relatore sulla necessità di regolamentare la produzione e la distribuzione del riso. Ma anzitutto dobbiamo stabilire in modo preciso la definizione del riso.

La definizione datane nell'articolo 1 del presente disegno di legge è infatti inesatta. Esso dice che il riso è il « prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura ». Ma per riso si intende per l'esattezza

la pianta sia con la lolla che senza la lolla; ed inoltre, il risone non viene sottoposto soltanto alla raffinatura, ma anche alla brillatura ed alla molinatura. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento che offra una più precisa definizione del prodotto, comprendendo anche la molinatura e la brillatura, dal momento che oggi non si immette più in commercio riso che non abbia subito quelle operazioni.

L'articolo 4 parla poi impropriamente di varietà e gruppi; occorre rivedere questa terminologia.

Anche sull'articolo 5 potrebbero sorgere delle perplessità riguardo ai tipi ed alla possibilità di mescolare varietà diverse, determinando uno scadimento nella qualità del prodotto.

Desidero infine formulare il voto che la coltura del riso sia regolata anche in vista del Mercato Comune. Sarebbe opportuno, probabilmente, coltivare a riso una porzione minore di terreno, cercando di migliorare la qualità del prodotto, ed aumentando, se possibile, la resa unitaria per ettaro.

FABBRI. Temo che il disegno di legge in esame, se approvato nella sua attuale formulazione, non possa avere altro risultato che quello di aumentare i prezzi del riso. È indubbio che vi sia stata una crisi nel commercio del riso, ma ora essa è in fase di soluzione.

È noto che i proprietari danno in affitto i terreni destinati alla produzione di riso a prezzi altissimi e che il riso, che si produce in grande quantità, ha determinato l'arricchimento di tutti i proprietari. Un aumento dei prezzi, che sarebbe inevitabile dopo l'approvazione del presente disegno di legge, non farebbe che migliorare la posizione dei produttori, a tutto danno dei consumatori.

Riterrei pertanto necessario rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, per dar modo a tutti i componenti della Commissione di meditare sopra il provvedimento in esame.

RISTORI. Il disegno di legge al nostro esame metterà seriamente in difficoltà i piccoli produttori di riso, perchè questa disciplina li obbligherà a modificare le strutture delle loro aziende, con grave danno della loro economia. Inoltre l'inevitabile aumento del prezzo del riso

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione).

91ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

porterà ad una contrazione della vendita del prodotto a favore della pasta, prodotto direttamente concorrente.

Concludendo, sono d'accordo con il senatore Fabbri sulla necessità di un rinvio della discussione in attesa di un esame più approfondito della questione.

CERUTTI. Mi riservavo di intervenire in sede di esame degli articoli, ma in seguito alle richieste di rinvio che sono state presentate ritengo opportuno precisare subito il mio pensiero sopra una questione particolare trattata nel disegno di legge. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 3 è punita con la multa da cinquantamila lire a cinquecentomila. Ora, dal momento che la pena non è un'ammenda, ma è una multa, le violazioni sono considerate delitti. Ma per essere considerate tali, le violazioni devono essere state commesse con dolo; molto facilmente però il violatore potrà asserire che la violazione è avvenuta solo per distrazione. In tal modo sarà estremamente fa-

cile violare la legge. Ora, poichè si tratta di veri e propri atti di frode in commercio, contemplati dal Codice penale, occorre rendere effettivamente applicabili gli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame.

MONNI. Mi associo alle richieste di rinvio che sono state avanzate non essendo ancora pervenuto, tra l'altro, il parere della Commissione della giustizia.

PRESIDENTE. In seguito alle richieste di vari membri della Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.